

*** * STATUTO * ***

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1 E' costituita una associazione denominata "Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali SIMIT". Essa è retta dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 La Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Firenze. Può costituire sedi secondarie ed estendere la propria attività su tutto il territorio della Repubblica.

SCOPI E FINALITA'

Art. 3 La associazione è apolitica, aconfessionale, non sindacale, non ha finalità di lucro né speculative, si ispira ai criteri che guidano in campo internazionale le attività dell' "International Society of Infectious Diseases - ISID" e deriva dalla Società Italiana per lo Studio delle Malattie Infettive e Parassitarie (SISMIP) fondata nel 1946 e dalla Associazione Medici Ospedalieri Infettivologi (AMOI) fondata nel 1957.

Essa persegue i seguenti scopi:

1) promuovere, diffondere ed attuare lo studio relativo alle malattie infettive e tropicali in tutti i suoi aspetti (prevenzione, eziopatogenesi, epidemiologia, clinica e terapia) ed il miglioramento dell'assistenza infettivologica.

2) Perseguire la formazione e l'aggiornamento attraverso definizione di strategie per la educazione medica permanente nel campo delle malattie infettive, accertando le esigenze formative e formulando linee guida sulla progettazione, organizzazione e valutazione della attività formativa in malattie infettive e tropicali.

3) promuovere e sviluppare i contatti informativi e gli interscambi di informazioni scientifiche sulle ricerche infettivologiche effettuate sia in Italia che all'estero, contribuendo al miglioramento del loro livello, mantenere rapporti di collaborazione con società ed organismi scientifici nazionali ed internazionali interessati alle malattie infettive,

4) promuovere e coordinare ricerche di base ed applicate e trials di studio sulle malattie infettive e tropicali sulla loro prevenzione e sui modi di diagnosi precoce e di cura.

5) promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche sulle malattie infettive.

6) promuovere ed organizzare periodiche riunioni scientifiche tra i soci, corsi di formazione e di aggiornamento professionale e studi multicentrici.

7) pubblicizzare i risultati della propria attività, sia nei confronti dei soci che di terzi, mediante la pubblicazione di testi, nelle forme di rivista a carattere periodico o in quella di monografie, sia gratuitamente che a pagamento, diffuse sotto forma cartacea o su supporto magnetico, ottico ed elettronico.

8) Vigilare affinché vengano salvaguardate a livello legislativo e normativo le peculiarità e le prerogative della specialità tutelando anche gli ambiti professionali e gli aspetti deontologici.

9) Proporsi come interlocutore ed inoltrare proposte ai competenti Ministeri o alle autorità regionali per quei problemi di organizzazione, assistenza e profilassi che riguardano il controllo delle malattie infettive anche con la elaborazione di linee guida.

L'associazione potrà, per il raggiungimento dei suoi fini, patrocinare iniziative infettivologiche esterne, promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, stipulare accordi, convenzioni e simili, di collaborazione e scambio con Enti nazionali e/o internazionali, nonché compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività o diretta che comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. La Associazione non ha scopi di lucro ed è inoltre esclusa dalle sue finalità qualsiasi attività commerciale abituale.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 Organo ufficiale della Associazione è la Rivista "Infection - Journal of Infectious Disease", edita dalla società Urban & Vogel.

E' compito della Rivista pubblicare articoli originali, editoriali, rassegne e lettere, nonché comunicati scientifici o amministrativi della società.

L'Associazione seguirà le norme editoriali della Rivista e partecipa con propri membri tra gli editors e all'editorial board. I membri suddetti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

ASSOCIATI

Art. 5 Possono far parte della Associazione, in qualità di Soci, specialisti in malattie infettive e medici tropicalisti, igienisti, epidemiologi, microbiologi, virologi, parassitologi, veterinari e laureati in medicina aventi interessi infettivologici.

L'ammissione dei nuovi Soci avviene a domanda dell'interessato ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio direttivo e si perfeziona contestualmente al versamento della quota associativa.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

I Soci sono, inoltre, tenuti all'osservanza delle norme indicate nel presente statuto e nel regolamento interno dell'associazione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Hanno diritto al voto solo gli associati iscritti da almeno 2 anni in regola con le quote associative.

Gli associati iscritti da più di 2 anni e non in regola con il pagamento delle quote associative negli ultimi 2 anni non hanno diritto al voto.

Qualora altra associazione scientifica senza fini di lucro con analoghi scopi e finalità della SIMIT, dopo il suo scioglimento, chieda di confluire nella SIMIT, sempre che l'assemblea della SIMIT, appositamente convocata, esprima parere favorevole all'accoglienza con la maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto, i Soci della società disciolta che chiede di confluire, aventi diritto al voto sulla base dei loro propri ex statuti o regolamenti nell'anno in cui ciò si verifica, saranno assimilati ai Soci della SIMIT con diritto di voto.

Il domicilio dei Soci è quello che risulta dal relativo libro.

Art. 6 Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza accertata dal Consiglio direttivo.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente presso la sede legale ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;

b) che non adempiono per 3 anni consecutivi al versamento delle quote associative e ad ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri emetterà decisione inappellabile nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di cui sopra.

L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7 Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio direttivo nazionale
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Segretario
- f) l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario.
- g) il Collegio dei revisori dei conti
- h) il Collegio dei probiviri

L'ASSEMBLEA

Art. 8 L'assemblea è formata da tutti gli associati. Gli iscritti da meno di 2 anni, in regola con le quote associative, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata, dietro delibera del Consiglio direttivo, dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal membro più anziano del Consiglio direttivo. L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata dal Presidente anche qualora ne facciano richiesta almeno 1/10 dei Soci.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti presenti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti e delibererà a maggioranza degli stessi.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessaria la presenza, anche per delega, di almeno 1/10 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno 2/3 di essi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe in numero massimo di due per ogni associato avente diritto al voto. Solo per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non è ammessa delega.

Per l'esercizio del voto, o delega allo stesso, valgono le norme di diritto al voto di cui al precedente art. 5.

L'assemblea ordinaria si radunerà almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo, di solito in occasione del Congresso nazionale. L'assemblea, indipendentemente

dall'argomento posto all'ordine del giorno, potrà comunque tenersi anche in luogo diverso dalla sede del Congresso.

L'Assemblea straordinaria si radunerà su richiesta del Consiglio Direttivo, a maggioranza, o di almeno 1/10 degli associati.

Spetta all'assemblea discutere e deliberare in merito:

- a) al rendiconto annuale ed al bilancio preventivo;
- b) alla nomina dei membri del Consiglio direttivo nazionale;
- c) alla nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- d) alla nomina del Collegio dei probiviri;
- e) a fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali nonché gli eventuali contributi straordinari;
- f) all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- g) ai programmi sugli indirizzi e sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sulla attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- h) ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intendesse sottoporre all'assemblea.

L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente, tra i Soci aventi diritto al voto.

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte dal Segretario in apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente data, luogo ora e ordine del giorno, inviata almeno 20 giorni prima della riunione, tramite lettera, telefax, e-mail o altro mezzo di comunicazione legalmente riconosciuto che consenta la prova dell'invio.

Il recapito dei Soci è quello che risulta dal relativo libro; è obbligo del Socio comunicare ogni variazione alla Segreteria della Società.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

In caso di richiesta di Assemblea straordinaria, il Presidente provvederà alla convocazione entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, preferibilmente a margine di un evento societario a carattere nazionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 10 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nazionale, eletto dall'assemblea a scrutinio segreto e composto da 14 membri scelti tra i Soci, i quali dureranno in carica quattro anni e comunque sino alla loro sostituzione. Dei 14 membri, 7 apparterranno alla componente Universitaria e 7 alla componente Ospedaliera.

Dei 7 membri di ciascuna componente (Universitaria e Ospedaliera) almeno 2 dovranno essere scelti tra i Soci che, alla data dell'elezione, siano di età inferiore a 45 anni e non siano professori ordinari né responsabili di direzione di strutture complesse.

Ogni biennio il 50% dei membri del Consiglio Direttivo in carica è rinnovato dall'assemblea dei Soci in occasione del Congresso Nazionale. In pratica, nell'anno di scadenza del Presidente, i Soci saranno chiamati ad eleggere 7 consiglieri che alternativamente apparterranno o alla componente Universitaria o alla componente Ospedaliera.

Le modalità di voto e di elezione sono definite dall'annesso Regolamento.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili soltanto per due mandati, anche non consecutivi. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione per "mandato" si intende un incarico accettato di durata completa o parziale.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione, rispettando i criteri di composizione del Consiglio, di cui al 1° comma del presente articolo, chiamando il primo dei non eletti alla precedente elezione ed a parità di voti il più giovane di età.

Nel caso non vi siano votati non eletti alla precedente elezione il Consiglio direttivo provvederà alla sostituzione cooptando altri membri a suo insindacabile giudizio. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea successiva alla cooptazione, la quale potrà confermarli in carica.

In ogni caso i membri sopravvenuti, che abbiano accettato la nomina, rimangono in carica fino all'esaurimento del mandato del componente del Consiglio Direttivo che hanno sostituito.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione, per ciascuna delle 2 componenti, per l'elezione dei 2 Consiglieri di cui al comma 2 dell'art.10, che obbligatoriamente dovranno essere scelti tra i Soci che alla data dell'elezione non siano professori ordinari né responsabili di direzione di strutture complesse, si prescinde dal limite di età.

Al fine di mantenere la parità di rappresentanza tra le due componenti (universitaria e ospedaliera) nella fase transitoria dell'applicazione del nuovo Statuto, alla prima tornata elettorale saranno eletti 9 Consiglieri; allo scadere dei 2 anni, in corrispondenza con il rinnovo dell'altra componente decadranno i 2 Consiglieri eletti con il

minor numero di voti, fermi restando i 2 Consiglieri eletti in quanto non professori ordinari né responsabili di direzione di strutture complesse.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e sempre in occasione dell'Assemblea ordinaria e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo, non partecipano consecutivamente a 2 riunioni istituzionali decadono automaticamente dalla carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente o dal Segretario con avviso scritto contenente data, luogo ora e ordine del giorno, spedito, per lettera, e-mail, fax o altri mezzi di comunicazione legalmente riconosciuti che consentano la prova dell'invio, almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o per fax inviato almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o se costui è assente, del Vice Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario ed il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle decisioni collegiali prese.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. Al di fuori degli scopi istituzionali è in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o frazioni del proprio capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'organizzazione, l'attività e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) deliberare su tutte le questioni riguardanti la Rivista "Infection";
- d) istituire un Comitato di coordinamento delle attività di formazione ed aggiornamento continuo sulle malattie infettive e tropicali con relativo coordinatore;
- e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, economico e finanziario, sia ordinario che straordinario;
- f) approvare il Rendiconto dell'esercizio ed il Bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
- g) sorvegliare e coordinare la attività delle sezioni regionali ed interregionali;
- h) procedere, periodicamente alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la persistenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- i) deliberare su eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- j) predisporre il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli soci per l'approvazione;
- k) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad attività di Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- l) deliberare in ordine alla convocazione dell'Assemblea;
- m) deliberare in ordine alla decadenza dei soci;
- n) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, di:

- a) avvalersi della collaborazione di consulenti, per esigenze specifiche e definite nel tempo;
- b) affidare incarichi a tempo definito agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;
- c) delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio;
- d) istituire commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci. Le commissioni hanno esclusivamente funzioni consultive e di studio su specifici problemi e riferiscono al Consiglio direttivo sui risultati della attività svolta.

IL PRESIDENTE

Art. 12. Per assicurare la continuità gestionale, l'Associazione è diretta da un Presidente in carica affiancato da un Vicepresidente; sia la funzione di Presidente che quella di Vicepresidente ha la durata di 2 anni. In pratica, il Vicepresidente, dopo 2 anni, subentrerà automaticamente nelle funzioni di Presidente, sostituendo il Presidente decaduto dopo i 2 anni di mandato.

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la rappresentanza legale e morale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere, del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo in linea con le direttive dell'Assemblea, gestisce il patrimonio dell'associazione e ne è responsabile; il Presidente provvede, di concerto con l'ufficio di Presidenza a redigere entro la fine di ciascun anno il bilancio di previsione per l'anno successivo dal quale si abbia evidenza dell'evoluzione della situazione finanziaria ed economica dell'associazione. Il bilancio di previsione viene sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo nazionale nonché del Collegio dei revisori che ne rilascia parere.

Entro i tre mesi successivi, alla fine di ciascun anno, il Presidente procede altresì alla redazione del rendiconto consuntivo della gestione economica e finanziaria dell'associazione e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei revisori che ne rilasciano parere.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo debbono essere presentati all'assemblea in seduta ordinaria per l'approvazione.

In deroga alla previsione dell'art. 11 lett. 1), il Presidente è obbligato a convocare l'assemblea nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale non riesca per due volte consecutive a deliberare in merito alla convocazione dell'assemblea annuale cui debba essere sottoposto il rendiconto ed il bilancio preventivo.

Alla scadenza del suo mandato il Presidente uscente assumerà la qualifica di Past President e avrà diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, fino alla decadenza del nuovo Presidente.

IL VICEPRESIDENTE

Art. 13 Il Vicepresidente ha le funzioni del Presidente in assenza o impedimento del Presidente, ha funzione consultiva sulle decisioni del Presidente, stabilisce con il Presidente ed il Segretario l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e subentra automaticamente al Presidente quando questi decade dalla carica dopo due anni di incarico.

Il Vicepresidente è eletto a scrutinio segreto tra e dai membri componenti il Consiglio direttivo nazionale, in prima istanza con una maggioranza dei 2/3 dei presenti e successivamente con una maggioranza della metà più uno dei presenti.

In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, lo stesso sarà sostituito nella funzione dal consigliere più anziano per età tra quelli della componente Universitaria o Ospedaliera di cui non fa parte il Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 14 Il Segretario ha le funzioni di:

- a) gestire i fondi dell'associazione come tesoriere;
- b) verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale;
- c) controllare le funzioni di segreteria svolte nella sede dell'associazione;
- d) controllare, con la collaborazione del fiscalista, l'andamento economico della società e l'adempimento agli obblighi contributivi.

Il Segretario è eletto a scrutinio segreto tra e dai componenti il Consiglio direttivo nazionale a maggioranza dei presenti. e dura in carica due anni, rinnovabili.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 15 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e rappresenta un organo di consultazione rapida per identificare i temi e formulare l'ordine del giorno da presentare al Consiglio direttivo nazionale.

Potrà, inoltre, adottare provvedimenti urgenti nel caso non sia possibile convocare utilmente il Consiglio direttivo, che dovranno comunque essere ratificati dal Consiglio stesso alla prima riunione successiva.

Non potrà in ogni caso sostituire il Consiglio Direttivo nell'approvazione dei rendiconti di cui alla lettera f) dell'art. 11.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16 L'Assemblea elegge, tra le persone o soci aventi idonea capacità professionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, di cui uno per decisione dell'assemblea assumerà le funzioni di Presidente, oltre ad un membro supplente. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il compito di controllare l'amministrazione e la gestione dell'associazione; dovranno altresì redigere la relazione di accompagnamento al rendiconto dell'esercizio.

Le riunioni sono convocate dal Presidente.

Le deliberazioni del Collegio dei revisori sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il membro supplente non partecipa alle riunioni del Collegio.

I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di permanente impedimento di un componente del Collegio dei revisori, lo stesso sarà sostituito nella carica dal membro supplente che acquisirà la carica di membro effettivo. Il nuovo membro scadrà assieme agli altri.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17 L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, tra gli associati, il Collegio dei Probiviri, composto da quattro membri. Dei 4 membri, 2 apparterranno alla componente Universitaria e 2 alla componente Ospedaliera. Il Collegio al proprio interno nominerà a maggioranza il Presidente ed il Segretario. I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) garantire l'applicazione dello Statuto e del suo regolamento;
- b) dirimere le controversie;
- c) esaminare in via preliminare i ricorsi presentati da iscritti o organi associativi; successivamente, presi i contatti con il Consiglio Direttivo Nazionale, procedere, dapprima in via istruttoria e quindi decisionale, per i seguenti motivi:
 - mancata applicazione delle norme dettate dallo statuto e dal suo regolamento da parte di un organo sociale;
 - convocazione e svolgimento delle assemblee senza il rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
 - controllo di merito a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai Revisori dei Conti.

Le riunioni sono convocate dal Presidente.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide solo in presenza della totalità dei suoi membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Nazionale.

LE SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI

Art. 18 Sono organi esecutivi della Società le sezioni regionali o interregionali.

In ogni regione si può costituire una sola sezione regionale.

Tale sezione acquista la denominazione della Regione interessata. Due o più sezioni regionali possono costituirsi in sezioni interregionali: tale decisione deve essere presa mediante votazione da parte dell'Assemblea dei soci delle Regioni interessate con le medesime regole di convocazione, di diritto al voto, di maggioranza necessaria, previste per le modifiche al presente Statuto.

Il Consiglio regionale o interregionale è composto da 7 consiglieri eletti secondo le norme previste dall'art. 4 del Regolamento annesso al presente Statuto; dei 7 Consiglieri almeno 2 dovranno essere scelti tra i Soci che, alla data dell'elezione, dovranno avere entrambe le seguenti caratteristiche:

- a) età inferiore ad anni 45;
- b) non essere professori ordinari o responsabili di direzione di strutture complesse.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, a maggioranza di 2/3 in prima istanza, o a maggioranza assoluta in seconda istanza; il Presidente sceglie un segretario con funzioni di tesoriere, tra i Consiglieri stessi o tra i Soci della Sezione.

Il Presidente regionale dura in carica quattro anni e non è rieleggibile nel Consiglio nei successivi quattro anni.

Va garantita l'alternanza alla Presidenza tra le due componenti (ospedaliera e universitaria).

Il Presidente regionale dovrà:

- a) tenere aggiornato l'elenco dei Soci regionali;
- b) promuovere le iscrizioni alla SIMIT;
- c) inviare tempestivamente al Consiglio Direttivo Nazionale, indicazioni sulle attività programmate ed ampia relazione dopo lo svolgimento delle stesse;
- d) relazionare nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Sezioni Regionali e Interregionali.

I Consigli regionali o interregionali sono eletti a scrutinio segreto dai Soci residenti nella Regione o nelle regioni interessate tra i soci stessi. Per l'esercizio del voto valgono le norme di diritto al voto di cui al precedente art. 5.

Andrà garantita la presenza di entrambe le Componenti (ospedaliera e universitaria) all'interno del Consiglio.

Le elezioni avranno luogo ordinariamente ogni quattro anni entro il mese di novembre. I membri già in carica non sono immediatamente rieleggibili.

Decorsi 6 mesi dalla scadenza quadriennale naturale di mandato senza che il decaduto Consiglio provveda ad indire le elezioni per la nomina dei nuovi componenti, lo stesso viene dichiarato sciolto dal Consiglio Direttivo Nazionale che adotta i necessari provvedimenti.

La carica di membro o Presidente del Consiglio regionale è incompatibile con quella eventuale di membro di altro organo direttivo della associazione.

L'attività della associazione si svolge principalmente e prevalentemente presso le Sezioni regionali o interregionali.

Esse sono libere di programmare e svolgere tutte quelle iniziative che riterranno di prendere, onde realizzare le finalità che la associazione persegue.

A tale scopo ogni Sezione regionale o interregionale potrà darsi un proprio Regolamento che dovrà ricevere l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale al fine di evitare circostanze non compatibili con il presente Statuto e Regolamento, non comprese negli scopi dell'Associazione o troppo dissimili tra regione e regione.

In assenza di regolamento o per situazioni non previste in esso, le sezioni regionali o interregionali faranno, comunque, riferimento al presente Statuto e Regolamento.

Alle Sezioni regionali o interregionali, indipendentemente dalle proprie attività in ambito regionale, compete:

- a) l'obbligo di trasmettere all'Ufficio di Presidenza una relazione annuale sull'attività svolta;
- b) di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale tutto ciò che sia opportuno o necessario conoscere nell'ambito delle finalità che l'Associazione persegue;
- c) ottemperare alle richieste che il Consiglio Direttivo Nazionale inoltra per il conseguimento delle finalità che la associazione persegue.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 19 La Conferenza è costituita da tutti i Presidenti in carica delle Sezioni e si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente Nazionale della Società, in corrispondenza con una riunione del Consiglio Direttivo, per discutere, insieme allo stesso, anche sulla base della relazione annuale delle singole Sezioni, su:

- a) integrazione e interazione della Società a livello locale, sul piano istituzionale, assistenziale e formativo;
- b) problematiche inerenti la diffusione delle iscrizioni e del turn-over dei soci;
- c) problematiche locali che possano influire su assetti generali nazionali nell'ambito delle finalità della Associazione.

PATRIMONIO

Art. 20 Il patrimonio sociale è formato da:

- a) beni mobili ed immobili, libri, documenti, fotografie, materiale scientifico che sono o diverranno di proprietà dell'associazione e che siano destinati al patrimonio della stessa;
- b) quote sociali annuali;
- c) eventuali proventi di gestione della Rivista "Infection";
- d) eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento della associazione;
- e) contributi e versamenti volontari degli associati;
- f) contributi ed elargizioni liberali di Enti Pubblici, Enti locali, Istituti di Credito, Enti ed organismi pubblici e privati e di persone fisiche e giuridiche in genere;
- g) eventuali donazioni, legati, lasciti, elargizioni e sovvenzioni;
- h) eventuali entrate o proventi di gestione per servizi prestati dall'associazione;
- i) ogni qualunque altra entrata acquisita in ottemperanza con gli scopi dell'Associazione e secondo le modalità consentite dal presente statuto.

Art. 21 Alle Sezioni Regionali o Interregionali, per il loro funzionamento ordinario, viene riconosciuto, dalla Segreteria Nazionale:

- a) il 10% delle quote sociali versate nell'anno dai soci residenti nel territorio della Sezione, detratta la quota di abbonamento alla Rivista sociale;
- b) il 50% delle somme derivante da contributi ed elargizioni liberali di Enti Pubblici, Enti locali, Istituti di Credito, Enti ed organismi pubblici e privati e di persone fisiche e giuridiche in genere a livello locale, da eventuali donazioni, legati, lasciti, elargizioni e sovvenzioni a livello locale;
- c) il 70% delle somme derivanti dagli utili di gestione per servizi prestati dall'associazione a livello locale.

Tutte le contribuzioni suddette dovranno, comunque essere ricevute per il tramite della Segreteria Nazionale; é fatto divieto alle Sezioni di ricevere contribuzioni in via diretta.

Il Segreteria Nazionale mette annualmente le somme di cui sopra nella disponibilità del Presidente della Sezione che é responsabile della loro amministrazione per la gestione ordinaria.

Entro i due mesi successivi alla fine di ciascun anno, il Presidente della Sezione invierà al Presidente Nazionale il conto economico consuntivo che farà parte integrante del rendiconto consuntivo della gestione economica e finanziaria dell'associazione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei revisori, preliminari alla approvazione da parte dell'Assemblea della Società.

SCIOGLIMENTO

Art. 22 Per lo scioglimento della associazione occorre la delibera della assemblea assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

Per l'esercizio del voto, o delega allo stesso, valgono le norme di diritto al voto di cui al precedente art. 5.

L'associazione si scioglie, oltre che per volontà dei soci, anche qualora si verificano i seguenti eventi che dovranno essere accertati ed approvati dall'Assemblea con il voto di cui sopra:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, una volta completata la liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito o l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea determinerà con le stesse maggioranze le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 23 Qualunque controversia, compromettibile per Legge, dovesse insorgere tra gli associati, tra essi e l'Associazione e tra questa ed i membri del Consiglio Direttivo o il Liquidatore, oppure tra i componenti del Consiglio Direttivo, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi, uno ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per la sede della Associazione.

La controversia, per accordo delle parti, potrà essere risolta con decisione inappellabile del Collegio dei Proviviri.

Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.